



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA II TRIMESTRE 2020

Indice:

1

- Pag. 2 - § - SOSPENSIONE CONTRIBUTI COLF E BADANTI**
- Pag. 2 - § - PREMI LAVORATORI DIPENDENTI NO SMART WORKING**
- Pag. 3 - § - SOSPENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI / SALDO E STRALCIO**
- Pag. 4 - § - PROROGA TERMINI CONSEGNA CU**
- Pag. 4 - § - SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**
- Pag. 5 - § - ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 11 04 2020**
- Pag. 6 - § - SOSPENSIONE MUTUI**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

DECRETO CURA ITALIA - SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF - Art. 37

È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza** nel periodo **23.2 - 31.5.2020**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi

DECRETO CURA ITALIA - PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolto nella propria sede di lavoro** nel predetto mese. Tale premio:

O **spetta** ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000**;

O **non concorre alla formazione del reddito**;

O è **riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro** (sostituto d'imposta ex artt. 23 e 29, DP n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di fine anno"**;

O sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

DECRETO CURA ITALIA - SOSPENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO - Art. 68

L'art. 68 del decreto Cura Italia prevede il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli", nonché del c.d. "stralcio e saldo" rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020**.

Rottamazione ruoli	Termine originario	Termine differito
<ul style="list-style-type: none"> • Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; • terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; • terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	28.2.2020	1.6.2020

Stralcio e saldo	Termine originario	Termine differito
Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	31.3.2020	1.6.2020

■



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DECRETO LIQUIDITA - PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020 - Art. 22

Per il 2020, è disposta la proroga al **30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020.

4

DECRETO LIQUIDITA - SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Art. 24

È prevista la **sospensione** per il periodo **23.2 - 31.12.2020** della decorrenza dei termini di cui alla Nota

Il-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

O **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;

O **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);

O **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

NB Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

5

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 11/04/2020

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive

A) Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

DECRETO CURA ITALIA – SOSPENSIONE MUTUI

MUTUI PRIMA CASA – art. 54

Con il decreto «cura Italia» (18/2020) il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa già concessa ai lavoratori dipendenti [con il DI 9/2020 a chi si è visto sospendere o ridurre l'orario di lavoro per almeno trenta giorni](#)

Nei prossimi nove mesi anche i lavoratori autonomi (professionisti e ditte individuali) potranno richiederla se certificano di aver subito perdite su base trimestrale pari al 33% sul fatturato.

Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda - tramite la propria banca - bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi **chiarimenti** sulle **modalità attuative** delle nuove disposizioni.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di **importo non superiore a 250mila euro**

Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Per i lavoratori dipendenti: Per quanto riguarda, invece, chi ha subito una riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione dall'attività è atteso un **decreto attuativo** di natura non regolamentare del Mef che dovrà "modulare" la durata della sospensione e specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive. A certificare la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato **del datore**.

Agevolazione:

Per la durata della sospensione il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell'Irs o dell'Euribor (in questo momento ai minimi, addirittura negativi) presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il **mutuatario** riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla **quota capitale residua** lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Su questo punto bisogna ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.